

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4070 del 01/09/2020
Oggetto	Regolarizzazione di occupazione di area del demanio idrico di pertinenza dell'arginatura destra del Fiume Po ad uso strada di accesso carrabile in via del Cristo in loc. Francolino Proc. Cod. FE19T0035 Richiedente: Soriani Margherita
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4201 del 01/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno uno SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Regularizzazione di occupazione di area del demanio idrico di pertinenza dell'arginatura destra del Fiume Po ad uso strada di accesso carrabile in via del Cristo in loc. Francolino in Comune di Ferrara

Proc. Cod. FE19T0035

Richiedente: Soriani Margherita

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall'Autorità di bacino del Fiume Po ed approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 21/05/2019 registrata al PG/2019/80969 del 22/05/2019 con cui la sig.ra Soriani Margherita, c.f. SRNMGH50R57A893F residente in via del Cristo n. 45 nel Comune di Ferrara (FE) ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale in località Francolino in Comune di Ferrara (FE) ad uso strada di accesso carrabile per una lunghezza di circa 13,00 m;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.227 del 10/07/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (Disciplinare Tecnico Idraulico rif. A.I.Po N. 3109/H2 trasmesso con Protocollo n. 00025276/2019 del 18/10/2019, conservato agli atti di questa Agenzia al PG/2019/162034 del 21/10/2019) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i. e della d.G.R. 913/2019, in € 153,62 per l'annualità 2020 per l'occupazione con strada di accesso carrabile giusto quanto previsto dall'art. 20, lettera h), punto 2) della L.R. n. 7/2004 e smi per le strade private fino a 2 km di lunghezza e dall'art 8, commi 2 e 3, della L.R. n. 2/2015, che dispone l'aggiornamento annuo dei canoni demaniali mediante deliberazione di Giunta regionale o, in assenza, la rivalutazione in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;

VERIFICATO che :

- per la stessa porzione di terreno demaniale di cui viene chiesta la concessione oggetto del presente provvedimento, è stato esercitato l'uso dell'area del Demanio Idrico senza essere in possesso del provvedimento concessorio fin dal 22/06/2015, come da dichiarazione della sig.ra Soriani Margherita, conservata in atti al PG/2019/136598 del 04/09/2019;
- ai fini del rilascio della concessione di cui al presente provvedimento, sempre in ottemperanza alla normativa vigente, occorre altresì procedere alla riscossione degli indennizzi risarcitori per il periodo di occupazione senza titolo dell'area demaniale ora richiesta in concessione;
- pertanto il pagamento di oneri a titolo di indennità risarcitorie in assenza di atto di concessione riguarda le annualità 2015 (quota parte 22/06/2015-31/12/2015), 2016, 2017, 2018, 2019 (quota parte 01/01/2019-20/05/2019) calcolato con le maggiorazioni dovute per l'uso della risorsa sine titolo, di cui agli artt. 51 della L.R. n. 24/2009 che dispone una maggiorazione del 20% e 8 della L.R. n. 11/2018 che dispone una maggiorazione del 100%, per i rispettivi periodi di vigenza, per un importo totale di € 818,72;
- la Richiedente è inoltre tenuta a corrispondere quota parte del canone per anno solare 2019 per il periodo dal 21/05/2019 al 31/12/2019 per € 94,18, a cui si sommano € 0,60 di interessi, per un totale di € 94,78
- l'importo relativo agli indennizzi risarcitori q.p. 2015-2016-2017-2018-q.p.2019 e del canone q.p. 2019, comprensivi di maggiorazioni ed interessi, ammonta complessivamente a € 913,50;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- in data 21/05/2019 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- in data 18/08/2020 sul c.c.p. n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara" l'importo di € 1067,12 relativo agli indennizzi risarcitori q.p. 2015-2016-2017-2018-q.p.2019 e del canone q.p. 2019, comprensivi di maggiorazioni ed interessi, nonché al canone per l'anno 2020;
- in data 18/08/2020 sul c.c.p. n. 00367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" l'importo di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla sig.ra Soriani Margherita, c.f. SRNMGH50R57A893F la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Po, sita in località Francolino, in Comune di Ferrara (FE), catastalmente identificata al fg. n.46, mapp. n. 1 (parte) e 365 (parte), per uso strada di accesso carrabile per una lunghezza di circa 13,00 m, codice pratica FE19T0035;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2025**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 01/09/2020 (PG/2020/125225 del 01/09/2020);
4. di quantificare nella misura di € 153,62 il canone per il 2020 a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2020, la quota parte dell'annualità 2019 e gli indennizzi risarcitori di cui in parte narrativa sono già stati versati;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;
6. di dare atto che la richiedente ha versato:
 - in data 21/05/2019 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
 - in data 18/08/2020 sul c.c.p. n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara" € 1067,12 relativo agli indennizzi risarcitori q.p. 2015-2016-2017-2018-q.p.2019 e del canone q.p. 2019, comprensivi di maggiorazioni ed interessi, nonché al canone per l'anno 2020;
 - in data 18/08/2020 sul c.c.p. n. 00367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" l'importo di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che la responsabile del presente procedimento è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Dott.ssa Marina Mengoli;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Soriani Margherita, c.f. SRNMGH50R57A893F (cod. pratica FE19T0035).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Po, individuata al fg 46 parte dei mappali 1 e 365 del Comune di Ferrara (FE), come risultante dagli elaborati grafici allegati.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso strada di accesso carrabile per una lunghezza di circa 13,00 m.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IBAN IT42C0760102400001018766582, oppure sul conto corrente postale n. 1018766582, intestato a "*Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara*", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2025**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in

riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE_____;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e/o A.I.Po.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA

IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico Idraulico rif. A.I.Po N. 3109/H2 rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po e trasmesso con Protocollo n. 00025276/2019 del 18/10/2019, conservato agli atti di questa Agenzia al PG/2019/162034 del 21/10/2019:

“Art. 1) - PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Il concessionario avrà l'obbligo di assicurare la costante pulizia di tutta l'area in concessione, tale attività dovrà concretizzarsi sia con periodiche operazioni di sfalcio che con l'asportazione di ogni tipo di rifiuto.

2. La strada bianca occupante in parte area demaniale dovrà essere tenuta in buono stato manutentivo e non asfaltata.

3. Nessuna opera, modifica o aggiunta alle opere oggetto del presente Disciplinare potrà essere eseguita senza la preventiva autorizzazione dell'A.I.PO - Ufficio di Ferrara.

Art. 2) - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE E SUA EVENTUALE REVOCA

1. La validità del presente nulla-osta è subordinata alla durata della concessione come definita dall'Arpae Emilia Romagna – SAC Ferrara Unità Gestione Demanio Idrico per quanto di rispettiva competenza.

2. Il presente Disciplinare potrà peraltro essere revocato o sospeso, anche solo parzialmente ed in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'A.I.PO, qualora ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori; in tale evenienza, il richiedente ed il concessionario dovranno provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e dei manufatti ed alla loro eventuale ricollocazione in opera, quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio e senza poter pretendere indennizzi e/o compensi di sorta per la riduzione dell'attività; in caso di inadempimento l'A.I.PO provvederà in danno dell'Amministrazione concessionaria.

3. L'inosservanza anche parziale da parte della ditta concessionaria delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui al presente articolo, potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare tramite raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.

Art. 3) – ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

La validità del presente Disciplinare è inoltre subordinata al rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

1. Il presente Disciplinare viene espresso senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in particolare degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche.

2. Dovrà essere assicurato all'A.I.PO lo svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica e di Piena mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera.

3. Il concessionario sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza del presente Disciplinare, sia verso terzi privati che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando il concessionario stesso il solo ed unico responsabile sia civilmente che penalmente.

4. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'A.I.PO alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nel corpo arginale o nelle pertinenze idrauliche.

5. L'A.I.PO rimane sollevato nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale o da dissesti idraulici o idrogeologici.

Art. 4) - DISPOSIZIONI FINALI

1. Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza, facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere chieste dal concessionario interessato alle competenti Autorità, rimanendo quest'Ufficio A.I.PO del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

2. Poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte (integrazione) del procedimento amministrativo di competenza dell'ARPAE – SAC Ferrara.

3. *Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.*

4. *Per le ulteriori incombenze e per il rilascio della concessione demaniale il presente parere viene trasmesso all'ARPAE – SAC Ferrara sia in formato cartaceo che digitale.”*

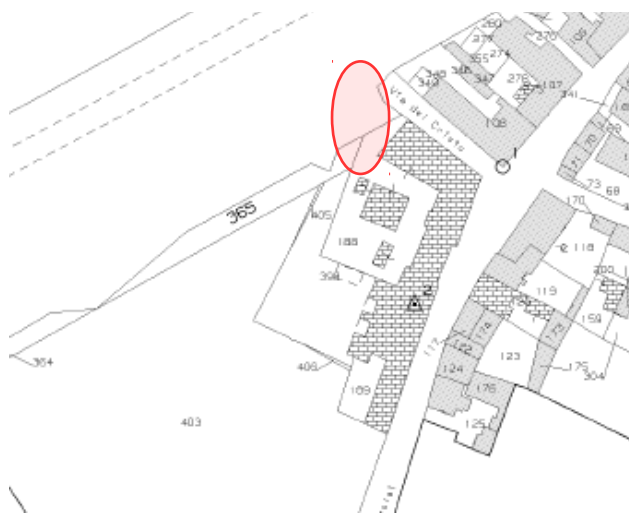
ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.